Contributo a fondo perduto wedding: modello e regole operative

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 10 Giugno 2022

Scade il **23 giugno** il termine per la presentazione dell'**istanza** per il **riconoscimento del contributo a fondo perduto** per i settori **wedding, intrattenimento e organizzazione di cerimonie e dell'ho.re.ca**.
E' stato pubblicato nei giorni scorsi il **provvedimento che approva il modello e le regole operative** finalizzate all'ottenimento del contributo.

Fondo perduto settore wedding

In un precedente contributo dal titolo *"I nuovi contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento e HoReCa"* abbiamo avuto modo di analizzare il **contributo** destinato al ristoro di alcuni settori economici particolarmente danneggiati dall'emergenza economica da Covid-19, quali appunto il **settore del wedding**, quello **dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie e il settore dell'Ho.Re.Ca.** (hotellerie-restaurant-catering).

L'articolo cui facciamo rinvio fu scritto all'indomani del decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2022, che ha individuato la platea dei beneficiari, i requisiti necessari e la modalità di ripartizione dei fondi, affidando all'Agenzia delle entrate le attività di gestione delle istanze, ripartizione proporzionale dei fondi ed erogazione.

In data 8 giugno è stato firmato il provvedimento con il quale sono stati definiti sia le regole operative, sia il modello di domanda per la richiesta e le relative istruzioni per la compilazione.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Il modello di istanza

Nel modello troviamo le seguenti sezioni:

- sezione dati identificativi del richiedente, nella quale il richiedente, che continua l'attività di un altro soggetto ne indica il codice fiscale, se erede di deceduto, o la partita Iva, se avente causa in operazione aziendale con confluenza;
- sezione dedicata ai requisiti posseduti;
- le sezioni riservate all'Iban corrispondente al conto corrente sul quale verrà accreditato il contributo;
- sezione per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al rispetto e al non superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework.

Tale ultimo punto è fondamentale in quanto **possono accedere al contributo solamente le imprese che al momento dell'istanza hanno un plafond di aiuti residuo** relativo alla sezione 3.1 del Temporary Framework, che va necessariamente indicato.

Esso è pari alla differenza tra il massimale previsto dalla sezione 3.1 per il settore di attività (agricoltura, pesca e acquacoltura e settori diversi) e l'importo complessivo di tutti gli aiuti già ottenuti su tale sezione.

Il contributo eventualmente riconosciuto sarà infatti pari al minore tra l'importo determinato in fase di ripartizione dei fondi e l'importo del plafond residuo della sezione 3.1.

L'istanza accoglie anche i dati relativi agli eventuali aiuti ricevuti in eccedenza rispetto ai massimali previgenti del Temporary Framework e ai relativi interessi di recupero, che il contribuente – non avendoli già riversati – intende restituire mediante sottrazione dal contributo a fondo perduto che richiede con l'istanza.

Nel caso in cui il richiedente si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, è presente il quadro B per l'indicazione dei codici fiscali degli altri soggetti facenti parte dell'impresa unica, i cui aiuti di Stato ottenuti sono stati considerati.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Presentazione dell'istanza

L'istanza può essere presentata tra il 9 e il 23 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, a disposizione all'interno del portale *"Fatture e corrispettivi"* o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop telematico).

Gli intermediari abilitati possono presentare l'istanza per conto dei loro clienti, qualora abbiano delega al cassetto fiscale o alla *"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"* del portale *"Fatture e Corrispettivi"*, o ancora abbiano acquisito specifica delega per la presentazione dell'istanza in questione.

L'istanza con dati errati può essere sostituita presentando una nuova istanza entro il termine del 23 giugno 2022; entro la stessa data si può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.

Trascorso il detto termine per la trasmissione delle istanze, vengono eseguiti i controlli, tra i quali la verifica dell'intestazione o cointestazione al richiedente del conto corrente di cui all'Iban indicato, al termine dei quali l'Agenzia procede alla ripartizione dei fondi stanziati per ciascun settore e all'erogazione dei contributi.

Per ciascuno dei settori la determinazione del contributo spettante avviene in tre fasi successive:

- il 70% delle risorse finanziarie viene ripartito su tutti i beneficiari indipendentemente dalla fascia di ricavi 2019;
- il 20% delle risorse viene ripartito tra i soli beneficiari con ricavi 2019 superiori a 100mila euro;
- e il 10% delle risorse viene ripartito tra i soli beneficiari con ricavi 2019 superiori a 300mila euro.

Anche per questo contributo è prevista la presentazione della dichiarazione antimafia, qualora esso sia di importo superiore a 150mila euro.

Infine, il provvedimento illustra i controlli che potranno essere svolti successivamente all'erogazione, fornendo altresì le modalità operative per l'eventuale restituzione di un contributo ottenuto e non spettante.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Fonti:

- *Provvedimento Agenzia Entrate n. 197396 dell'8 giugno 2022*
- *Decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021*

A cura di Danilo Sciuto

Venerdì 10 giugno 2022

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D